

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.**

**Art. 22**

*Linee regionali(1)(2)*

Ai sensi della presente legge si intendono per linee regionali:

- a)** le linee comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente articolo 20, che collegano al capoluogo o ad altre località della regione;
- b)** le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;
- c)** le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico, attuate in casi di emergenza o calamità, ovvero per particolari esigenze o situazioni eccezionali di carattere economico sociale e/ o territoriale.

Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentite le Province interessate o su loro richiesta.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

**2** Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.